

trapposto, ed ha resa nota la sua contrapposizione, cioè: che se ai disordini, che provengono dalle concessioni irregolari tocca il provvedere all'autorità del Sommo Pontefice, il metter modo alli disordini, che derivano dalle irregolari dimande, che i sudditi portar vogliono fuori dello Stato in pregiudizio de' rispetti, e della economia del Governo, è parte, che aspetta privatamente ad essa.

In questa contestazione dunque che pone tra sovrano e sovrano, non vi potendo esser giudice superiore, che la definisca, l'effetto della sospensione sarebbe, che non recedendo volontariamente il Pontefice dalla sua pretesione l'autorità sovrana della Repubblica non potrebbe, mai più mettersi all'atto, e resterebbe perpetuamente inefficace, ed inutile.

In questo modo la Corte Romana averebbe aperta una strada non più conosciuta, di render la potestà di tutti i Sovrani sopra i loro sudditi, perchè basterebbe, che se gli negasse, o mettesse in controversia la potestà di far una legge, perchè intanto la contestazione durasse, dovesse la legge esser sospesa, e così renderebbe ella inutile in effetto quella potestà che non volesse riconoscere.

A questi absurdi offensivi della sovranità necessariamente condurrebbe l'esempio di una sospensione, che per quanto si tenti di vestirla per farla comparire innocente, altrettanto svelata si manifesta insidiosa e ferace di rovinosi effetti, in tutti i Principati. Finalmente alla sospensione su' nominata per l'effetto di disputar circa la potestà di far una Legge, sta in contrario la pratica. La pratica prima della Repubblica di poi quella di tutti gli altri Principi.

La Repubblica ha avuta non una, ma ben molte contestazioni di questa natura colla Corte di Roma, così ne' remoti, come ne' tempi vicini.

Sta essa Corte posta in disputa alla Repubblica in più tempi le materie Benefiziarie: sta fatta opposizione a quella circa l'instituzione delle Confraternità laiche, ha reclamato altamente contro l'altra della tassa posta alla quantità delle doti, o sia dell'elemosine per le Monache, ha fatto gran strepito per li Decreti fatti circa le predizioni de' Beneficiati in tempo di sede episcopale vacante, ha fatto vigorose rimostranze sopra la giudicatura de' furti sacrileghi in alcuna di tali occasioni ha deputate le Congregazioni per l'esame delle curaterie, ha sempre opposta l'offesa d'ecclesiastica autorità, ha posta innanzi ogni volta la solita querimonia, che si vuol metter mano nelle cose spirituali, ha offerito di rimediaarvi colla sua autorità ecclesiastica, ed in caso di ricredenza ha minacciate le censure.

La Repubblica ha con modi sempre rispettosi, ma sempre costanti, cercato di render paghi li Santi Pontefici con buone ragioni, come in presente mostrando, che ella non vuol mischiarsi nelle cose spirituali, ma solamente impedire, che col pretesto della spiritualità delle cose, li sudditi non abusino arbitrariamente di esse con turbazione della tranquillità commune, ed in pregiudizio della giustizia, e di pubblici riguardi. Mentre durarono tali discrepanze, non si troverà, che per trattarne dopo della potestà di far quelle leggi, sia mai caduto in mente de' Pontefici precessori di sua Santità di ricercare, che quelle leggi si sospendessero provvisionalmente; anzi